

# *Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato*

**DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO DELLE ASSICURAZIONI E  
DEI SERVIZI**

**Servizio Centrale delle Camere di Commercio – Ufficio B3 –  
Finanza e attività promozionale delle Camere di Commercio**

ALLE CAMERE DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA  
LORO SEDI

**Circolare n. 3515/C**

ALL'UNIONCAMERE  
P.zza Sallustio, 21  
00100 ROMA

**Roma, 4 GIU. 2001  
Prot. n. 507678**

A INFOCAMERE (Società consortile di  
informatica delle Camere di  
Commercio)  
Via G. B. Morgagni, 36  
00100 ROMA

Oggetto: ulteriori precisazioni riguardanti l'esazione del diritto annuale camerale –  
Anno 2001

Si fa riferimento al contenuto della circolare n. 3513/C del 22 maggio 2001, prot. n. 507118, per fornire ulteriori chiarimenti in merito all'oggetto tenuto conto anche del tenore delle richieste di precisazione che pervengono dalle organizzazioni di categoria, dalle imprese e dalle stesse Camere di Commercio.

Il punto che si ritiene di chiarire in primo luogo riguarda la situazione delle imprese artigiane nei rapporti con il diritto annuale.

Il comma 4, dell'art. 8, della legge n. 580/93 recita: "le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese".

Ciò comporta che le imprese individuali artigiane sono . in quanto piccole imprese – iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese e inoltre annotate in una apposita sezione speciale per tutte le imprese artigiane riconosciute tali dalle Commissioni per l'artigianato.

Le imprese artigiane in forma societaria (snc, sas, srl artigiane) sono invece iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese al pari di ogni altra società e successivamente annotate nella sezione speciale per le imprese artigiane.

Naturalmente, la valenza giuridica deriva unicamente dalla iscrizione nella sezione ordinaria: soltanto le imprese individuali sono presenti (per l'iscrizione o annotazione) nella sezione speciale.

Da ciò si deduce che l'annotazione non può sostituire l'iscrizione perché il legislatore non le ha attribuito alcuna funzione o efficacia giuridica, ma ha voluto semplicemente aggiungere una ulteriore informazione che riguarda quelle imprese che essendo già iscritte nella sezione speciale o ordinaria del registro delle imprese hanno ottenuto, dalle Commissioni provinciali per l'artigianato, la qualifica di imprese artigiane.

Pertanto, le conseguenze sul diritto annuale sono le seguenti:

- a) le imprese artigiane individuali versano un diritto in cifra fissa, perché iscritte e annotate nelle sezioni speciali;
- b) le società artigiane versano un diritto, al pari delle altre società, commisurato al fatturato, salvo per l'anno 2001 l'applicazione del regime transitorio, perché iscritte nella sezione ordinaria, non avendo l'annotazione alcun effetto sulla posizione giuridica delle imprese nel registro, né sulla loro capacità contributiva.

In definitiva, il comma 4, dell'art. 18, della legge n. 580/93, come modificato dall'articolo 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, individua come discriminante della capacità contributiva l'iscrizione nella sezione speciale o nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Piero Antonio Cinti)